

16.0.1

[ANGIONI](#), [CUCCA](#), [D'ADDA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [ELENA FERRARA](#), [FAVERO](#),
[MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#), [PAGLIARI](#), [ASTORRE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riconoscimento del titolo di formazione equipollente in medicina generale ai medici chirurghi iscritti al corso in medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale dopo il 31 dicembre 1994)

1. Ai medici chirurghi iscritti al corso in medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale dopo il 31 dicembre 1994, è riconosciuto il titolo di formazione equipollente in medicina generale, purché in possesso di un diploma di medico chirurgo specialista ai sensi dell'[articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368](#) e di un'esperienza professionale di almeno sei mesi anche continuative nell'ambito della medicina generale o di altra attività equipollente, ovvero una formazione certificata ai sensi dell'[articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) e dell'esperienza professionale di almeno tre anni anche non continuativa nell'ambito della medicina generale o nell'ambito di ogni altra attività equipollente».